

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(ART. 41, 4° COMMA, C.P.A.)

A TUTTI I CONTROINTERESSATI

In ottemperanza al decreto n. 161/2025 del 12-3-2025 del Sig. Presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato (il cui testo si riporta in calce), che ha disposto la notifica per pubblici proclami del ricorso iscritto al NRG 1944/2025, si comunica quanto segue.

NOMINATIVI DELLE PARTI RICORRENTI

Il ricorso al Consiglio di Stato iscritto al NRG 1944/2025, notificato e depositato il 7 marzo 2025 ed iscritto al NRG 1944/2025, è stato proposto dai Sig.ri Dottori Romina Al Mansour, Antonio Massimo Attinà, Silvia Biancofiore, Valentina Buzzone, Erica Calabrò, Elena Capuano, Elisabetta Caradonna, Laura Carapezza, Michela Caruso, Luigi Castriota, Fabio Angelo Cicchetti, Elena Corsini, Pierluigi Corrado, Cristina Crucianelli, Oscar D'Avino, Isabella Dell'Aera, Silvia Desogus, Ilaria Di Sabatino, Sara Dovere, Adriano Durante, Antonino Fazio, Valentina Ferri, Eva Fiorini, Angela Fontana, Pasquale Gerbasi, Silvia Gernini, Sonila Hodo, Federico Langella, Silvia Gerlanda Laurino, Carmelo Lazzaro, Giacomo Leonello Leonelli, Simona Maggio, Gaia Mariani, Angelo Marotta, Catalina Mendez Castro, Patrizio Olivieri, Alessandra Pastuglia, Christian Petrelli, Silvia Pietrogrande, Lucia Pischedda, Michele Porcelli, Michele Potenza, Claudia Prestipino, Carla Pusceddu, Andrea Ranaldi, Catia Randelli, Morena Rapolla, Gianvito Renna, Serena Anna Romancino, Roberto Rossi, Francesca Sabia, Sergio Salvaggio, Alessandro Sanapo, Raffaele Santarsiero, Rossella Scarmato, Rosa Stompanato, Fabrizia Tonanzi, Giuseppina Trombetta, Morena Vaccaro, Luigi Valenti, Giovanna Venier, Filippo Venturini, Federica Volpe, rappresentati e difesi dagli avvocati Donatello Genovese e Guglielmo Aldo Giuffré.

AMMINISTRAZIONI INTIMATE

Il ricorso è stato proposto contro: 1) la Commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam); 2) la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3) il Ministro per la Pubblica Amministrazione; 4) il Ministero della Difesa; 5) il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; 5) il Fornez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.

ESTREMI DELLA SENTENZA OTTEMPERANDA

Il ricorso è stato proposto per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 9488/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, la quale ha disposto l'annullamento di due bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento l'uno di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione interministeriale Ripam in data 29 dicembre 2023, e l'altro (su base territoriale) di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area funzionari, pubblicato sul sito della Commissione interministeriale Ripam il 28 dicembre 2023.

MOTIVI DI RICORSO IN OTTEMPERANZA

Col ricorso sono stati proposti i seguenti motivi: *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-septies della L. 241/1990, dell’art. 114 c.p.a. (d.lgs. 104/2010) e delle statuizioni della sentenza n. 9488/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato”*.

Col ricorso è stata chiesta la declaratoria di nullità e/o inefficacia dei seguenti provvedimenti: 1) provvedimento del 18-2-2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa; 2) ove lesive, note del Ministero della difesa acquisite al prot. n. DFP-0089283-A-20/12/2024 e prot. n. DFP-

0011182-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 1) e mai comunicate; 3) provvedimento del 18-2-2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, in diversi profili professionali; 4) ove lesive, note del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste acquisite al prot. n. DFP-0088787-A-19/12/2024 e prot. n. DFP-0011117-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 3) e mai comunicate; 5) graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2), pubblicata il 30-9-2024 sul Portale INPA; 6) graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement (codice A.3), pubblicata il 20-11-2024 sul Portale INPA (sia quella originaria che quella rettificata); 7) ove esistenti, graduatorie degli idonei non vincitori dei predetti concorsi, benché non pubblicate; 8) ove esistenti, provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie; 9) ove esistenti, provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori dei concorsi de quibus; 10) tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente ai concorsi de quibus; 11) ove lesivi, atti di nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi de quibus; 12) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

I ricorrenti hanno dedotto tali provvedimenti violano e/o eludono le statuizioni della

pronuncia n. 9488/2024, che, al punto 21, ha dichiarato “*che gli appellanti vedono ... direttamente soddisfatta la loro pretesa ed immediatamente realizzato l’interesse azionato, raggiungendo, in pratica, il bene della vita agognato*” (ossia l’assunzione nei posti di lavoro illegittimamente messi a concorso) e, al punto 23, ha affermato che “*i ricorrenti, impugnando tempestivamente i nuovi bandi emessi dall’amministrazione senza alcuna considerazione della perdurante vigenza della precedente graduatoria ed ottenendo l’annullamento di tali provvedimenti, sono riusciti a tutelare efficacemente i loro interessi, salvaguardandoli da ogni effetto lesivo*” e, pertanto, vanno dichiarati nulli e/o inefficaci ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/1990 e dell’art. 114 c.p.a..

Il giudicato favorevole formatosi sulla pronuncia di che trattasi consente ai ricorrenti (e solo ad essi) di aspirare alla copertura dei posti di funzionario amministrativo messi a concorso coi bandi annullati, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria, in considerazione del principio processuale della domanda e dei limiti agli effetti del giudicato propri di una giurisdizione di carattere soggettivo, come quella amministrativa.

La graduatoria CUFA è tuttora valida ed efficace per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 164/2001, in quanto la stessa, pubblicata nella G.U.4s. n. 10 del 4-2-2022, ha subito molteplici aggiornamenti, per effetto di varie sentenze giurisdizionali, ed è stata nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27-12-2023, sul sito Formez PA.

Si rimanda, per una più completa informazione, ai contenuti del ricorso e del decreto presidenziale trascritti in calce al presente avviso.

Potenza-Roma, 13 marzo 2025

Avv. Guglielmo Aldo Giuffré

Avv. Donatello Genovese

ALL. 1 - TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

ON.LE CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

R I C O R R O N O

I Signori Dottori: Romina Al Mansour, nata a Roma (Rm) il 14/09/1983 e residente in Cerveteri (Rm) alla Via Carlo Cavalieri n°13, 00052, c.f. LMNRMN83P54H501N; Antonio Massimo Attinà, nato a Sinopoli (Rc) il 28/07/1973 ivi residente in Via Roma N° 9, 89020, c.f. TTNNNM73L28I753Y; Silvia Biancofiore, nata a Francavilla Fontana (Br) il 02/09/1993 e residente in Ostuni (Br) alla Via Campanella N° 11, 72017, c.f. BNC-SLV93P42D761T; Valentina Buzzone, nata a Nicosia (En) il 25/11/1984 e residente in Nicosia (En) alla Via Belviso N° 134, 94014, c.f. BZZVNT84S65F892S; Erica Calabrò, nata a Reggio Calabria (Rc) il 15/01/1982 e residente in Lecco alla Via Gradisca N° 13, 23900, c.f. CLBRCE82A55H224B; Elena Capuano, nata a Roma (Rm) il 05/02/1980 e residente in Roma (Rm) alla Via dei Quintili N° 225B, 00715, c.f. CPNLNE80B45H501B; Elisabetta Caradonna, nata a Palermo (Pa) il 18/02/1988 e residente in Palermo (Pa) alla Via Biagio Petrocelli N° 11/B, 90142, c.f. CRDLBT88B58G273F; Laura Carapezza, nata a Avola (Sr) il 20/12/1989 e residente in Mussomeli (Cl) alla Via Genova N° 17, 93014, c.f. CRPLRA89T60A522J; Michela Caruso, nata a Roma (Rm) il 05/07/1979 e residente in Roma (Rm) alla Via Cesare Agostini N° 15, 00168, C.F. CRSMHL79L45H501L; Luigi Castriota, nata a Roma (Rm) il 23/12/1966 e residente in Roma (Rm) alla Via Luigi Capuana N° 94, 00137, c.f. CSTLGU66T23H501R; Fabio Angelo Cicchetti, nato a Catania (Ct) il 30/03/1976 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via Marettimo N° 7, 95030, c.f. CCCFNG76C30C351L; Elena Corsini, nata a Firenze (Fi) il 06/07/1987 e residente in Siena (Si) al Viale Cavour N°13, 53100, c.f. CRSLNE87L46D612M; Pierluigi Corrado, nato a Battipaglia (Sa) il 17/06/1980 e residente in Rocca Priora (Rm) alla Via/Viale/Corso Tevere N° 38, 00079, c.f. CRR-PLG80H17A717O; Cristina Crucianelli, nata a Roma (Rm) il 29/12/1988 e residente in Roma (Rm) alla Via Umberto Saba N° 34, 00144, c.f. CRCCST88T69H501S; Oscar D'Avino, nato a Napoli (Na) il 26/01/1991 e residente in Salerno (Sa) alla Piazza Onofrio Coppola N° 2, 84126, c.f. DVNSCR91A26F839U; Isabella Dell'Aera, nata ad Enna (En) il 11/05/1978 e residente in Alba (Cn) al Viale Masera N° 29, 12051, c.f.

DLLSLL78E51C342I; Silvia Desogus, nata a Sassari (Ss) il 16/01/1981 e residente a Sassari (Ss) al Viale Sicilia N° 44, 07100, c.f. DSGSLV81A56I452V; Ilaria Di Sabatino, nata a Pescara (Pe) il 08/03/1984 e residente in San Giovanni Teatino (Ch) alla Via Puccini N° 55, 66020, c.f. DSBLRI84C48G482B; Sara Dovere, nata a Napoli (Na) il 12/11/1981 e residente in Monterotondo Scalo (Rm) alla Via del Commercio N°4, 00015, c.f. DVRSRA81S52F839W; Adriano Durante, nato a Praga (Cecoslovacchia) il 28/06/1975 e residente a Roma (Rm) in via Bartolomeo Cristofori, n. 55, 00146, c.f. DRNDRN75H28Z105K; Antonino Fazio, nato a Messina (Me) il 09/03/1988 e residente in Furnari (Me) alla Via IV San Nicolò N° 3, 98054, c.f. FZANNN88C09F158L; Valentina Ferri, nata a Roma (Rm) il 14/11/1976 e residente in Roma (Rm) alla Via Enrico Rostagno N° 23, 00135, c.f. FRRVNT76S54H501L; Eva Fiorini, nata a Veroli (Fr) il 16/11/1973 e residente in Veroli (Fr), C.da Scattaruggini N° 95/B, 03029, c.f. FRNVEA73S56L780N; Angela Fontana, nata a Tivoli (Rm) il 09/12/1995 e residente in Ciciliano (Rm) al Viale Beato Tommaso da Cori N°22/A, 00020, c.f. FNTNGL95T49L182M; Pasquale Gerbasi, nato a Cosenza (Cs) il 03/01/1987 e residente in Spezzano Albanese (Cs) alla Via Anna Frank N° 46, 87019, c.f. GRBPQL87A03D086V; Silvia Gernini, nata a Roma (Rm) il 03/10/1979 e residente in Roma (Rm) alla Via Dei Levii N° 39, 00174, c.f. GRNSLV79R43H501E; Sonila Hodo, nata a Berat (Albania) il 11/04/1980 e residente in Giulianova (Te) alla Via Sardegna N° 34, 64021, c.f. HDOSNL80D51Z100H; Federico Langella, nato a Pagani (Sa) il 27/01/1978 e residente in Sarno (Sa) alla Via/Viale/Corso Piazza Garibaldi N° 32, 84087, c.f. LNGFRC78A27G230D; Silvia Gerlanda Laurino, nata a San Cataldo (CI) il 29/07/1974 e residente in Ferrara (Fe) al Corso Porta Po N° 100, 44121, c.f. LRNSVG74L69H792J; Carmelo Lazzaro, nato ad Agrigento (Ag) il 16/06/1973 e residente in Porto Empedocle (Ag) alla Via Anna Magnani N°3, 92014, c.f. 2 LZZCML73H16A089K; Giacomo Leonello Leonelli, c.f. LNLGML79M18A475T, nato ad Assisi (Pg) il 18.08.1979 e residente in Perugia alla Via Gigliarelli n. 139; Simona Maggio, nata a San Pietro Vernotico (Br) il 10/08/1975 e residente in Squinzano (Le) alla Via Nanni N° 43, 73018, c.f. MGGSMN75M50I119I; Gaia Mariani, nata a San Felice a Cancelli (Ce) il 02/09/1991 e residente in San Nicola la Strada (Ce) alla Via Giovanni XXIII N 21, 81020, c.f. MRNGAI91P42H834M; Angelo Marotta, nato a San Severo (FG) il 24.10.1988, c.f. MRTNGL88R24I158K e residente in Via Rodi, 6 - San Severo (FG) – 71016; Catalina Mendez Castro, nata a Santa Cruz De Tenerife (Spagna) il 15/05/1972

e residente in Torino (To), Piazza Statuto n. 17, 10122, c.f. MNDCLN72E55Z131B; Patrizio Olivieri, nato a Roma (Rm) il 12/12/1977 e residente in Roma (Rm) alla Via Emilio Nazzani N° 9, 00148, c.f. LVRPRZ77T12H501P; Alessandra Pastuglia, nata a Fabriano (An) il 24/09/1977 e residente a Civitanova Marche (Mc) alla Via Giulio Orsini N°57, 62012, c.f. PSTLSN77P64D451A; Christian Petrelli, nato in Hilden, distretto di Dusseldorf Germania il 01/03/1977 e residente in Lecce (Le) alla Via Dante De Blasi N° 38, 73100, c.f. PTRCRS77C01Z112O; Silvia Pietrogrande, nata a Venezia (Ve) il 16/06/1977 e residente in Venezia (Ve) al Sestiere di Castello N° 3684/A, 30122, c.f. PTRSLV77H56L736Y; Lucia Pischedda, nata a Cagliari (Ca) il 21/06/1982 e residente in Cagliari (Ca) alla Via Piemonte N°11, 09127, c.f. PSCLCU82H61B354Y; Michele Porcelli, nato a Bari il 06.11.1978 e residente a Molfetta alla Via Tenente Paolo Poli 14, c.f. PRCMHL78S06A662N; Michele Potenza, nato a Potenza (Pz) il 24/05/1982 e residente in Pietragalla (Pz) alla Via San Demetrio N° 3, 85016, c.f. PTNMHL82E24G942D; Claudia Prestipino, nata a Messina (Me) il 17/12/1984 e residente in Messina (Me) al Viale Regina Elena N° 121, 98121, c.f. PRSCLD84T57F158Z; Carla Pusceddu, nata a Roma (Rm) il 30/03/1973 e residente in Palombara Sabina (Rm) alla Via Montecavallo N°128, 00018, c.f. PSCCRL73C70H501W; Andrea Ranaldi, c.f. RNLNDR90E09A515K, nato ad Avezzano (Aq) il 09.05.1990 e residente in Avezzano (Aq) alla Via Ugo Maria Palanza 34; Catia Randelli, nata a Cosenza (Cs) il 08/09/1985 e residente in Mongrassano (Cs) alla Via/Viale/Corso Vico IV Rubens Santoro N°4, 87040, c.f. RNDCTA85P48D086R; Morena Rapolla, nata a Potenza (Pz) il 04/01/1975 e residente in Potenza (Pz) alla Via Tirreno N° 36, 85100, c.f. RPLMRN75A44G942C; Gianvito Renna, nato a Castellana Grotte (Ba) 4 il 23/04/1981 e residente in Crotone (Kr) alla Via Pio la Torre N° 7, 88900, c.f. RNNGVT81D23C134W; Serena Anna Romancino, nata a Catania (Ct) il 11/06/1980 e residente in Aci Castello (Ct) alla Via Firenze N° 109/F, 95021, c.f. RMNSNN80H51C351Q; Roberto Rossi, nato a Napoli (Na) il 12/04/1976 e residente in Frattamaggiore (Na) alla Via Dante N°7, 80027, c.f. RSSRRT76D12F839K; Francesca Sabia, nata ad Oppido Mamertina (Rc) il 19/10/1981 e residente in Villaricca (Na) alla Via Corso Europa N 372, 80010, c.f. SBAFNC81R59G082L; Sergio Salvaggio, nato a Catania (Ct) il 10/06/1987 e residente in Villarosa (En) alla Via Deodato N° 4, 94010, c.f. SLVSRG87H10C351U; Alessandro Sanapo, nato a Gorizia il 18/02/1979 e residente in Roma (Rm) alla Via Euripide n. 56, 00125, c.f. SNPLSN79B18E098N; Raffaele

Santarsiero, nato a Potenza (Pz) il 30/04/1996 e residente in Avigliano (Pz) alla Via Giustino Fortunato N° 38, 85021, c.f. SNTRFL96D30G942Y; Rossella Scarmato, nata a Vibo Valentia (Vv) il 08/03/1978 e residente in Vibo Valentia (Vv) alla Via Don Mellano N° 8, 89900, c.f. SCRRSL78C48F537X; Rosa Stompanato, nata ad Acerra (Na) il 31/01/1975 ed ivi residente alla Via A. De Gasperi N 103, 80011, c.f. STMRSO75A71A024E; Fabrizia Tonanzi, nata a Roma (Rm) il 14/05/1984 e residente a Sant'Oreste (Rm) alla Via Alessandro Castelli, 27, 00155, c.f. TNNFRZ84E54H501V; Giuseppina Trombetta, nata a Catania (Ct) il 21/09/1974 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via Luigi Rizzo N°5, 95030, TRMGPP74P61C351N; Morena Vaccaro, nata ad Agrigento (Ag) il 09/06/1980 e residente in Favara (Ag) alla Via Valentino Mazzola N° 14, 92026, VCCMRN80H49A089L; Luigi Valenti, nato a Catania (Ct) il 21/12/1978 e residente in Roma (Rm) alla Via Ferdinando Bassi N°11, 00171, c.f. VLNLGU78T21C351M; Giovanna Venier, nata a Latisana (Ud) il 20/05/1981 e residente in Roma (Rm) alla Via della Marranella N° 103, 00176, c.f. VNRGNN81E60E473D; Filippo Venturini, nato a Urbino (Pu) il 22/03/1979 e residente in Pesaro (Pu) alla Via Sarnano N° 5, 61122, c.f. VNTFPP79C22L500T; Federica Volpe, nata a Foggia (FG) il 14. 01.1984, codice fiscale VLPFRC84A54D643C, e residente al Viale Europa N° 32, 71122, Foggia (FG), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giusta procure speciali allegate, dall'Avv. Guglielmo Aldo Giuffrè del Foro di Roma (c.f. GFFGLL88P21H501C – PEC: gagiuffre@pec.it) e dall'Avv. Donatello Genovese del Foro di Potenza (C.F. GNVDTL64B16G942H; PEC: genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it; tel.-fax 0971-22924) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, al Corso Vittorio Emanuele n. 349, nonché presso i suddetti domicili digitali dei difensori

C O N T R O

- Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- Ministro per la Pubblica Amministrazione, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- Formez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del suo Presidente *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI

dei Sig.ri CUCINOTTA Alessio, FAVALLI Vera, NICOLETTI Giovanni e CAGLIOTI Francesca Rosalba, controinteressati,

PER L'OTTEMPERANZA

della sentenza n. 9488/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato, Quarta Sezione,

E PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' E/O INEFFICACIA

- PREVIA CONCESSIONE DELLE PIU' OPPORTUNE

MISURE CAUTELARI -

- 1) del provvedimento del 18-2-2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa (doc. 20);
- 2) ove lesive, delle note del Ministero della difesa acquisite al prot. n. DFP-0089283-A-20/12/2024 e prot. n. DFP-0011182-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 1) e mai comunicate;
- 3) del provvedimento del 18-2-2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 (trecento-settantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, in diversi profili professionali (doc. 21);
- 4) ove lesive, delle note del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste acquisite al prot. n. DFP-0088787-A-19/12/2024 e prot. n. DFP-0011117-A-

- 12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 3) e mai comunicate;
- 5) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2), pubblicata il 30-9-2024 sul Portale INPA (doc. 16);
 - 6) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement (codice A.3), pubblicata il 20-11-2024 sul Portale INPA (sia quella originaria che quella rettificata) (doc. 17);
 - 7) ove esistenti, delle graduatorie degli idonei non vincitori dei predetti concorsi, benché non pubblicate;
 - 8) ove esistenti, dei provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie;
 - 9) ove esistenti, dei provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori dei concorsi *de quibus*;
 - 10) di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente ai concorsi *de quibus*;
 - 11) ove lesivi, degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi *de quibus*;
 - 12) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

F A T T O

I ricorrenti hanno partecipato e sono risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133, poi elevate a 2.736, unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, il cui bando è stato pubblicato nella G.U.4s. n. 50 del 30-6-2020 (doc. 4), è stato modificato con bando integrativo pubblicato nella G.U.4s. n. 60 del 30-7-2021 (doc. 5). La relativa procedura è stata

espletata tramite il Centro Formez PA.

La graduatoria finale CUFA (acronimo per Concorso Unico Funzionari Amministrativi), pubblicata nella G.U.4s. n. 10 del 4-2-2022 (doc. 6), ha subito molteplici aggiornamenti, per effetto di varie sentenze giurisdizionali, ed è stata nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27-12-2023 sul sito Formez PA (doc. 7).

Detta ultima graduatoria CUFA vede i 63 odierni ricorrenti collocati nelle seguenti posizioni (nell'ordine): Di Sabatino Ilaria – 7323; Pietrogrande Silvia – 7385; Cicchetti Fabio Angelo – 7391; Fiorini Eva – 7409; Pastuglia Alessandra – 7583; Valenti Luigi – 7579; Rossi Roberto – 8016; Biancofiore Silvia – 8054; Ranaldi Andrea – 8097; Carapezza Laura – 8104; Marotta Angelo – 8125; Volpe Federica – 8171; Vaccaro Morena – 8195; Leonelli Giacomo Leonello – 8201; Langella Federico – 8209; Rapolla Morena – 8222; Calabrò Erica – 8303; Castriota Luigi – 8318; Fazio Antonino – 8544; Desogus Silvia – 8662; Sanapo Alessandro – 8994; Prestipino Claudia – 9029; Santarsiero Raffaele – 9056; Potenza Michele – 9227; Maggio Simona – 9264; Romancino Serena Anna – 9549; Capuano Elena – 9998; Mariani Gaia – 10379; Randelli Catia – 10480; Tonanzi Fabrizia – 10499; Pischedda Lucia – 10512; Dovere Sara – 10517; Renna Gianvito – 10523; Venier Giovanna – 10823; Venturini Filippo – 10835; Durante Adriano – 10913; Sabia Francesca – 10941; Caradonna Elisabetta – 11600; Olivieri Patrizio – 11661; Attinà Antonio Massimo – 11694; Caruso Michela – 11983; Stompanato Rosa – 12018; Al Mansour Romina – 12332; Ferri Valentina – 12886; Gernini Silvia – 12944; Hodo Sonila – 13542; Porcelli Michele – 13554; Mendez Castro Catalina – 13987; Lazzaro Carmelo – 14499; Laurino Silvia Gerlanda – 15345; Scarmato Rossella – 15729; Dell'Aera Isabella – 15977; Corsini Elena – 16230; Trombetta Giuseppina – 17832; Fontana Angela – 17918; Pusceddu Carla – 18669; Salvaggio Sergio – 19435; Gerbasi Pasquale – 19437; Corrado Pierluigi – 19541; D'Avino Oscar – 19605; Petrelli Christian – 19689 bis; Crucianelli Cristina – 20998; Buzzone Valentina – 21007 (v. doc. 6).

La graduatoria CUFA degli idonei, per effetto di molteplici scorrimenti, l'ultimo dei quali nel gennaio 2024 (docc. da 8 a 13), è stata utilizzata, fino al posto n. 7268, per la copertura di posti in numerose amministrazioni pubbliche, indicate nel bando di concorso: Avvocatura generale dello Stato; Presidenza del Consiglio dei ministri; ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero dell'interno; Ministero della difesa; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dello

sviluppo economico; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell'istruzione; Ministero dell'università e della ricerca; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; Ministero della salute; Ispettorato nazionale del lavoro; Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; Agenzia per l'Italia digitale.

Del tutto inopinatamente, nel dicembre del 2023, pur essendo disponibili oltre 14.000 idonei della predetta graduatoria CUFA, alcune Amministrazioni statali, violando l'obbligo di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, sancito da varie disposizioni normative e da costante indirizzo giurisprudenziale, hanno bandito nuove procedure selettive volte ad assumere profili di funzionari, omogenei a quelli contemplati dalla predetta graduatoria CUFA.

In particolare sono stati pubblicati: a) il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam in data 29.12.2023 (doc. 14); b) il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam il 28.12.2023 (doc. 15).

Detti bandi, impugnati dagli odierni ricorrenti prima con ricorso al TAR del Lazio NRG 1852/2024 e poi con ricorso in appello iscritto al NRG 4560/2024 (doc. 3), sono stati annullati da codesto On.le Consiglio di Stato con la sentenza n. 9488/2024 del 26-11-2024 (doc. 1).

Sennonché, nelle more della decisione, sul Portale unico del reclutamento INPA sono stati pubblicati:

- a) la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui

n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche - codice A.2 (doc. 16);

- b) la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement - codice A.3 (doc. 17).

Tali atti sono stati cautelativamente impugnati dai ricorrenti con ulteriore ricorso al TAR del Lazio, notificato il 29-11-2024 ed iscritto al NRG 14131-2024, attualmente pendente (doc. 18).

Con istanza del 3-12-2024 (doc. 19) i resistenti hanno formalmente chiesto alle Amministrazioni-parti nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 9488/2024 del Consiglio di Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della P.A., Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della difesa, Commissione interministeriale, Ripam, Formez PA) di assumerli in servizio, dichiarandosi disposti, in tale evenienza, a rinunciare agli effetti favorevoli della sentenza, sì da consentire la prosecuzione dei concorsi di cui ai bandi annullati.

La proposta, tuttavia, non ha avuto alcun seguito.

Da ultimo, in data 27-2-2025, sono stati pubblicati sul Portale INPA i provvedimenti di riadozione ora per allora dei bandi di concorso annullati (docc. 20 e 21), meglio specificati in epigrafe sub nn. 1) e 3).

Tali provvedimenti, in uno agli ulteriori atti indicati in epigrafe, sono in contrasto con la sentenza n. 9488/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, della quale si chiede l'ottemperanza, alla stregua dei seguenti

M O T I V I

I

Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-septies della L. 241/1990, dell'art. 114 c.p.a. (d.lgs. 104/2010) e delle statuizioni della sentenza n. 9488/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato.

1. - Con la pronuncia n. 9488/2024 del 26-11-2024 (doc. 1), resa sull'appello NRG

4560/2024 (doc. 3), proposto dagli odierni ricorrenti per ottenere la riforma della sentenza n. 5984/2024 del TAR del Lazio, che aveva respinto il ricorso di primo grado NRG 1852/2024, codesto On.le Consesso ha così statuito:

“10. Gli odierni appellanti, tutti risultati idonei per il profilo “AMM” nella graduatoria di merito pubblicata il 14 gennaio 2022 relativa al concorso unico per funzionari amministrativi (C.U.F.A.) bandito il 30 giugno 2020, hanno lamentato, in primo luogo, l’ingiustizia della sentenza impugnata poiché in essa il T.a.r. aveva ritenuto, a loro dire erroneamente, che i due nuovi bandi di concorso del dicembre 2023 fossero stati adottati dall’Amministrazione quando il periodo di vigenza della graduatoria in cui erano inseriti era ormai trascorso.

11. Evidenziando come il biennio di validità delle graduatorie, ai sensi dell’art. 35 comma 5ter del d.lgs. n. 165/2001, non potesse che decorrere *“dalla loro versione definitiva, all’esito di eventuali modifiche ad esse apportate”*, gli originari ricorrenti hanno sostenuto che tale termine, nel caso della graduatoria in questione, dovesse essere conteggiato solo a partire dal 27 dicembre 2023 *“data in cui sono state pubblicate sul sito di Formez P.A. le ultime modifiche”*, consistenti, secondo la loro ricostruzione, non nella mera rettifica di errori materiali, ma in una vera e propria rivalutazione dei titoli dei candidati e della prova da essi svolta. Alla luce di tali considerazioni, gli odierni appellanti hanno, dunque, riproposto in appello le domande già svolte in primo grado *“(A) di annullamento di ogni provvedimento, ancorché implicito e/o non conosciuto, che affermi la scadenza della Graduatoria il 14.01.2024 o che, comunque, non tenga conto della sua validità fino al 27.12.2025 e di ogni altro atto altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente: ii) i piani e/o programmi di fabbisogno del personale presso i Ministeri e le altre Amministrazioni di destinazione del concorso CUFA previsti per il triennio, limitatamente alle parti di interesse; iii) ogni verbale e/o atto sotteso alla scadenza della graduatoria CUFA, ove eventualmente esistente e sicché non conosciuto”*; e *“(B) di accertamento giudiziale della perdurante validità della Graduatoria fino al 27.12.2025 e di condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela .. (dei loro) interessi.”*

12. Con il secondo motivo gli appellanti hanno, poi, dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella quale il T.a.r., rinunciando *“a esercitare il proprio potere/dovere di verificare attraverso un’adeguata, e per vero assai semplice istruttoria documentale ai*

sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a., il fatto che i due (nuovi) bandi di concorso... (avessero) leso gli interessi - quantomeno – dei candidati idonei inseriti nella stessa graduatoria dalla posizione 7269 alla posizione 7705...”, aveva concluso per il “mancato raggiungimento (da parte loro) della prova di resistenza rispetto all’impugnazione”, non considerando adeguatamente che, in un caso come quello in esame, “tutti gli idonei non vincitori inclusi nella graduatoria (avevano in realtà)...interesse all’annullamento dei bandi e di ogni altro atto che (avesse) disatteso l’obbligo di attingimento alla stessa mediante scorrimento”, poiché è “ben possibile che i candidati che [li] precedano intendano non prendere servizio, consentendo [loro] di rispondere all’eventuale chiamata dell’Ente e, per altro verso, è di obiettiva percezione come coloro che non conseguissero già in questa prima tornata l’utilità dell’assunzione, comunque, migliorerebbero la loro collocazione nella graduatoria stessa, rendendo così più probabile e prossima la loro assunzione”.

13. Gli originari ricorrenti hanno, inoltre, sostenuto l’apoditticità dell’esclusione da parte del giudice di prime cure sia dell’omogeneità che dell’identità tra le posizioni da ricoprire, le prove da sostenere, le materie d’esame e i requisiti d’accesso dei bandi messi a confronto, evidenziando come l’Amministrazione procedente non avesse “*nep-pure cercato di fornire, per indire nuovi concorsi per le medesime figure professionali e con medesime funzioni,...una giustificazione*”, scegliendo di “bypassare” *tout court* la graduatoria preesistente, ancora efficace, nella quale essi erano inseriti quali idonei, senza addurre alcuna ragione di una simile determinazione.

14. Tali censure sono in parte fondate e devono essere accolte limitatamente ai profili e per le ragioni di seguito illustrati.

15. A prescindere dal problema della possibile decorrenza ex novo del biennio di efficacia ex art. 35 comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 dalla pubblicazione di ciascuna “nuova versione” della graduatoria definitiva e dalla questione dell’esatta individuazione della natura giuridica di mere rettifiche o di veri e propri nuovi provvedimenti delle graduatorie pubblicate successivamente alla prima, nel caso di specie occorre osservare che i due concorsi di cui ai bandi pubblicati nelle date del 29 dicembre 2023 e del 28 dicembre 2023, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, risultano essere stati indetti, rispettivamente per il Ministero della difesa e per il Ministero dell’agricoltura, in un periodo in cui la graduatoria nella quale gli appellanti figurano come idonei era senza dubbio ancora efficace, essendo stata pubblicata il 14 gennaio 2022.

16. La suddetta circostanza, in verità centrale per la soluzione della controversia e, in particolare, per la valutazione della legittimità dei bandi stessi, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica considerazione da parte dell'Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, dovendo, secondo la disciplina normativa vigente, l'eventuale determinazione di indire un nuovo concorso durante il periodo di validità di precedenti graduatorie essere assistita necessariamente da una precisa e dettagliata motivazione.

17. Come affermato, infatti, dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, *“in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell'indizione di un nuovo concorso; la disciplina positiva non si spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l'ente), imponendo piuttosto all'Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria”* (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2024, n. 4524; Sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855; Sez. IV, 4 ottobre 2019, n.5071).

18. Gli originari ricorrenti, con le censure riproposte in appello hanno rimarcato proprio l'assenza nei provvedimenti impugnati di qualsiasi giustificazione della scelta compiuta dall'Amministrazione di “scavalcare” la graduatoria che li riguardava per bandire due nuovi concorsi, evidenziando così una grave criticità dell'operato della p.a. che non può che condurre all'illegittimità dei nuovi bandi del dicembre 2023.

Al riguardo, è poi indubbia la sussistenza dell'interesse a ricorrere poiché, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r., l'annullamento dei bandi restituisce ai ricorrenti quantomeno la chance di essere assunti indipendentemente dalla prova dell'immediato conseguimento del bene della vita.

19. L'appello proposto deve, dunque, come anticipato, essere parzialmente accolto, con riforma della sentenza del T.a.r. nel senso dell'accoglimento del ricorso di primo grado relativamente ai due bandi pubblicati il 29 dicembre 2023 e il 28 dicembre 2023 che devono essere annullati.

20. A diverse conclusioni deve giungersi, invece, nel presente giudizio, in merito all'azione - riproposta dagli originari ricorrenti in appello - concernente l'accertamento in positivo della data di scadenza della graduatoria del concorso indetto nel 2020 fino al 27

dicembre 2025, che, alla luce di tutte le particolarità del caso, dei complessi elementi emergenti dagli atti e dell'esito dell'azione impugnatoria, nonché della formulazione stessa della relativa domanda, deve essere dichiarata, come rilevato dal Collegio all'udienza di discussione, inammissibile, in quanto non sorretta da un interesse attuale e concreto degli originari ricorrenti alla sua proposizione e coltivazione.

21. Attraverso il riconoscimento della perdurante vigenza della graduatoria del concorso CEFA al momento dell'indizione dei nuovi concorsi e, perciò, dell'illegittimità dei relativi bandi, nella fattispecie in esame, gli appellanti vedono, infatti, direttamente soddisfatta la loro pretesa ed immediatamente realizzato l'interesse azionato, raggiungendo, in pratica, il bene della vita agognato, cosicché, in assenza di atti dell'Amministrazione tesi a negare la validità della graduatoria stessa, nello specifico caso in questione, l'accoglimento di un'azione di accertamento - esercitata per così dire "in prevenzione" dai ricorrenti, in via del tutto disancorata da qualsiasi determinazione amministrativa di segno contrario rispetto al loro interesse - condurrebbe alla violazione del comma 2 dell'art. 34 c.p.a., finendo per concretizzarsi nell'emissione da parte del giudice amministrativo di una pronuncia riferita a poteri amministrativi non ancora esercitati.

22. È vero, infatti, che la giurisprudenza amministrativa, a partire dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 15, del 29 luglio 2011 si è sviluppata nel senso di ammettere l'azione generale di accertamento anche a tutela di posizioni di interesse legittimo, ma ciò sempre a patto che la stessa risulti "... necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate". In altre parole, nel processo amministrativo, l'azione di accertamento è sì ammissibile ma, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, diviene concretamente utilizzabile là dove manchino, nel sistema, strumenti giurisdizionali a protezione di interessi certamente riconosciuti dall'ordinamento (Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2024; Sez. III, 26 maggio 2023, n. 5207; 7 aprile 2021, n. 2804; Sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 113).

23. Nel caso in questione, al contrario, come anticipato, i ricorrenti, impugnando tempestivamente i nuovi bandi emessi dall'amministrazione senza alcuna considerazione della perdurante vigenza della precedente graduatoria ed ottenendo l'annullamento di tali provvedimenti, sono riusciti a tutelare efficacemente i loro interessi, salvaguardandoli da ogni effetto lesivo.

24. In conclusione, l'appello deve essere, quindi, in parte accolto, con

accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso di primo grado nella parte concernente l'impugnazione dei bandi di concorso pubblicati nelle date del 28 e del 29 dicembre 2023.

25. La domanda di accertamento dell'efficacia della graduatoria fino al 27 dicembre 2025 deve essere, invece, per le ragioni esposte, dichiarata inammissibile.

26. In considerazione della complessità delle questioni trattate e dell'esito complessivo del giudizio sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado.

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.a.r., accoglie parzialmente il ricorso di primo grado in relazione alla domanda di annullamento dei bandi impugnati.

Dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell'efficacia della graduatoria del concorso bandito il 30 giugno 2020 fino al 27 dicembre 2025.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio”.

* * * * *

2. - La sentenza n. 9488/2024 del Consiglio di Stato è stata notificata alle Amministrazioni intimare in data 10-12-2024 (doc. 2) e da queste non è stata impugnata con l'unico mezzo loro consentito, vale a dire il ricorso per cassazione, sicché è passata in giudicato nei loro confronti (benché impugnata, in via straordinaria, da una pluralità di soggetti, con opposizioni di terzo iscritte ai NRG 222, 829, 846, 855, 856, 1010, 1067, 1069 e 1471 del 2025 del Consiglio di Stato).

Detta pronuncia è quindi pienamente esecutiva; il che consente agli odierni ricorrenti di agire in ottemperanza per conseguire l'attuazione, ai sensi dell'art. 112, secondo comma, lett. b), c.p.a. (che recita: “2. *L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: (...) b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo ...*”).

I provvedimenti indicati in epigrafe violano e/o eludono le statuizioni della pronuncia n. 9488/2024, che, al punto 21, ha dichiarato “*che gli appellanti vedono ... direttamente soddisfatta la loro pretesa ed immediatamente realizzato l'interesse azionato, raggiungendo, in pratica, il bene della vita agognato*” (ossia l'assunzione nei posti di lavoro

illegittimamente messi a concorso) e, al punto 23, ha affermato che *“i ricorrenti, impugnando tempestivamente i nuovi bandi emessi dall’amministrazione senza alcuna considerazione della perdurante vigenza della precedente graduatoria ed ottenendo l’annullamento di tali provvedimenti, sono riusciti a tutelare efficacemente i loro interessi, salvaguardandoli da ogni effetto lesivo”*.

Gli atti in epigrafe, pertanto, vanno dichiarati nulli e/o inefficaci, ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/1990 (secondo il quale “è **nullo** il provvedimento amministrativo ... che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato”) e dell’art. 114 c.p.a. (che recita: “4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: b) dichiara **nulli** gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando **inefficaci** gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano”).

E’ noto, infatti, che se, da un lato, l’annullamento di un atto inscindibile, come il bando di concorso, produce effetti caducatori *ultra partes*, dall’altro, “secondo un risalente e consolidato orientamento interpretativo gli effetti di accertamento della pretesa e, consequenzialmente a tale accertamento, quelli ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell’obbligo conformativo o dell’accertamento della pretesa contenuto nel giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2017, n. 5634; Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4977; Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2000, n. 1142; Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 1994, n. 276; Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 1990, n. 561)” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27/02/2019, nn. 4 e 5; nello stesso senso v. pure Cons. Stato, Ad. Plen., 29-10-2024, n. 15).

Dunque il giudicato favorevole formatosi sulla pronuncia di che trattasi consente ai ricorrenti (e solo ad essi) di aspirare alla copertura dei posti di funzionario amministrativo messi a concorso coi bandi annullati, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria, in considerazione del principio processuale della domanda e dei limiti agli effetti del giudicato propri di una giurisdizione di carattere soggettivo, come quella amministrativa, che fa sì che gli effetti favorevoli della sentenza n. 9488/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato valgano soltanto per le parti di quel giudizio (gli odierni ricorrenti,

appunto), non già per i terzi ad esso rimasti estranei (si vedano, in tal senso, le pronunce n. 9224/2022 e 9246/2022 del Consiglio di Stato e, da ultimo, anche la sentenza n. 15/2024 dell'Adunanza Plenaria).

L'operato delle Amministrazioni resistenti è, dunque, palesemente violativo o comunque elusivo del suddetto giudicato, essendosi preferito emanare provvedimenti di riadozione ora per allora dei bandi di concorso annullati, invece che procedere, in ottemperanza alla suddetta sentenza, all'assunzione dei ricorrenti nei posti da funzionario amministrativo messi a concorso coi bandi annullati.

Deve, infatti, precisarsi che la graduatoria CUFA è tuttora valida ed efficace per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 164/2001, in quanto la stessa, pubblicata nella G.U.4s. n. 10 del 4-2-2022 (doc. 6), ha subito molteplici aggiornamenti, per effetto di varie sentenze giurisdizionali, ed è stata nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27-12-2023, sul sito Formez PA (doc. 7).

Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, III, 31-10-2022, n. 9388), il biennio di validità delle graduatorie deve correttamente farsi decorrere dalla loro versione definitiva, all'esito delle eventuali modifiche a esse apportate. La sentenza citata conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *“non è possibile far decorrere il termine di validità della [in quel caso seconda] graduatoria (di definitiva collocazione dei candidati) dal momento di pubblicazione di precedente graduatoria ormai non più in essere in quanto errata e sostituita da altra successiva [...] E deve dunque convenirsi [...] che il termine biennale di validità ha iniziato a decorrere dal giorno [...] di pubblicazione della [in quel caso seconda] graduatoria [...]”* (cfr. pure TAR Lombardia, Milano, III, 4-4-2012, n. 968; analogamente TAR Calabria, Catanzaro, II, 13 1 2022, n. 13, che ha affermato che, nel caso in cui *“l'amministrazione abbia provveduto a modificare una graduatoria in quanto errata, anche se l'errore sia stato accertato giurisdizionalmente”*, non è corretto individuare come data di decorrenza dell'ultima graduatoria approvata quella della pubblicazione iniziale varata all'esito delle prove concorsuali, proprio perché all'esito delle modifiche intervenute essa è da considerarsi un nuovo atto).

Peraltro, oltre ai numerosi scorrimenti precedenti che hanno riguardato anche posti dei Ministeri della Difesa e MASAF (docc. da 8 a 12), vi è stato uno scorrimento della graduatoria CUFA nel gennaio 2024 (doc. 13), dopo la pubblicazione dei bandi annullati dal Consiglio di Stato, a dimostrazione della chiara volontà della PA di ricercare

quelle stesse figure di funzionari CUFA anche dopo l’emanazione dei bandi del dicembre 2023, poi annullati in sede giurisdizionale.

L’obbligo di scorrimento della graduatoria CUFA, oltre che espressamente riconosciuto dalla pronuncia n. 9488/2024 di codesto On.le Consiglio, è sancito inequivocabilmente dalle seguenti disposizioni:

- art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 165/2001, che recita: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”;
- art. 35.1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, che dispone: “L’amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei”;
- art. 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001, che recita: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”;
- art. 21, comma 2, del DPR 487/1994, come sostituito dal DPR 82/2023, che dispone: “Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni”;
- art. 4, comma 1, lettera a-bis), del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013, e s.m.i., che recita: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato" (che integra l'art. 36 del D.lgs. 165/2001);
- art. 4, comma 3, del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013, e s.m.i., che recita: “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove

procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate".

Pertanto si chiede l'accoglimento del presente ricorso e l'emanazione delle statuizioni di cui alle conclusioni che seguono.

DOMANDA CAUTELARE

Si ritiene che l'ammissibilità della tutela cautelare in ogni ambito del potere giurisdizionale del Giudice Amministrativo, e quindi anche nel giudizio di ottemperanza, discenda dai principi di cui agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, che esigono che i diritti soggettivi e gl'interessi legittimi del singolo ricevano una tutela piena ed effettiva, in ogni sede giudiziaria.

Al riguardo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Pres. Laschena, Est. Maruotti) con l'ordinanza 30 marzo 2000 n. 1, ha affermato, in materia cautelare, i seguenti principi di carattere generale:

"12.1. Per la più recente e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, «la disponibilità delle misure cautelari è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale e costituisce espressione del principio per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione, in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione» (Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249; Corte Cost., 23 giugno 1994, n. 253; Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190).

Con riferimento particolare alla giurisdizione amministrativa, la Corte ha affermato tale regola generale in relazione sia alla tutela degli interessi legittimi che alla tutela dei diritti soggettivi, in quanto lo stesso legislatore non può precludere al giudice amministrativo l'emanazione di ordinanze cautelari, idonee ad evitare che la durata del processo vada a danno del ricorrente.

Quanto alla tutela degli interessi legittimi, più volte la Corte Costituzionale ha posto in evidenza «il carattere essenziale della procedura cautelare e l'intima compenetrazione della stessa con il processo di merito, dichiarando illegittima l'esclusione o la limitazione del potere cautelare con riguardo a determinate categorie di atti amministrativi o

al tipo di vizio denunciato» (Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249, cit.; Corte Cost., 17 luglio 1975, n. 227; Corte Cost., 27 dicembre 1974, n. 284).

Pertanto, mediante una ordinanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, per evitare che la durata del processo vada a danno del ricorrente nel caso di sussistenza dei relativi presupposti (del *fumus boni iuris* e del danno grave ed irreparabile), il giudice amministrativo può sospendere gli effetti dell'atto di cui prevede vi sarà l'annullamento con la sentenza di cognizione e, in sua attesa, può disporre misure provvisorie.

Basta sul punto richiamare la giurisprudenza di questo Consiglio (Adunanza Plenaria, ord. 8 ottobre 1982, n. 17, cui ha operato un richiamo la sentenza della Corte Costituzionale 22 aprile 1991, n. 175), per la quale, a tutela degli interessi legittimi anche pretensivi, il giudice amministrativo può emanare una pronuncia cautelare che ecceda la mera sospensione degli effetti dell'atto impugnato (senza effettuare la scelta discrezionale che la legge riserva all'amministrazione: Cons. Stato, Quinta Sezione, ord. 21 giugno 1996, n. 1210; Quarta Sezione, ord. 28 agosto 1990, n. 789; nonché Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 luglio 1983, n. 5062; Sez. Un., 24 febbraio 1975, n. 693; Sez. Un., 2 ottobre 1974, n. 3870; Sez. Un., 2 ottobre 1974, n. 2531; Sez. Un., 25 ottobre 1973, n. 3732).

Quanto alla tutela dei diritti soggettivi devoluti alla sua giurisdizione, con la sentenza 28 giugno 1985, n. 190, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 21, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971 (per contrasto con gli articoli 3 e 113 della Costituzione), «nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare, provvisoriamente, gli effetti della decisione di merito».

Dunque, alla stregua degli esposti principi, la tutela cautelare non può essere esclusa in sede di ottemperanza, sicché è ammissibile nel presente giudizio, sussistendo i relativi presupposti.

Sussiste, anzitutto, il presupposto *fumus boni iuris*, alla stregua di quanto dedotto col motivo I che precede.

Sussiste, altresì, il pericolo di un danno grave ed irreparabile per gli odierni ricorrenti, per effetto dei provvedimenti in contestazione, che precludono loro il diritto, ormai maturato, di coprire i posti messi a concorso coi bandi annullati e di essere finalmente assunti alle dipendenze della P.A., sì da garantire a sé stessi ed alle rispettive famiglie un'esistenza libera e dignitosa e da realizzare qual diritto al lavoro consacrato nella Carta costituzionale (artt. 4, 35 e 36 Cost.).

Infatti i provvedimenti di riadozione ora per allora dei bandi di concorso annullati, in questa sede impugnati, dispongono di *"confermare, conseguentemente, ogni atto della procedura selettiva sin qui posto in essere"*.

Pertanto, qualora, nelle more del giudizio di ottemperanza, i posti di che trattasi venissero coperti mediante la nomina dei vincitori dei concorsi di che trattasi, l'interesse dei ricorrenti verrebbe irrimediabilmente compromesso.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Stante l'elevato numero di potenziali controinteressati e l'impossibilità di notificare direttamente il ricorso a tutti costoro, si chiede, ove necessario, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., autorizzarsi la notifica per pubblici proclami del presente ricorso, mediante la sua pubblicazione sul Portale unico del reclutamento INPA ovvero secondo altre modalità idonee individuate dal Sig. Presidente o dall'On.le Collegio, entro un congruo termine che consenta di eseguire agevolmente tale adempimento.

* * * * *

Tanto premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti richieste e

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Consiglio di Stato, in accoglimento del presente ricorso, ai sensi degli artt. 114 c.p.a. e 21-septies della L. 241/1990:

- a) *preliminarmente*, disporre le misure cautelari più idonee a tutelare la posizione giuridica degli odierni ricorrenti, inclusa la provvisoria dichiarazione di nullità e/o inefficacia degli atti indicati in epigrafe, poiché emanati in violazione od in elusione del giudicato;
- b) ove necessario, disporre la notifica per pubblici proclami del presente ricorso, stante l'elevato numero di controinteressati;
- c) *nel merito*, disporre l'ottemperanza della sentenza n. 9488/2024 del 26-11-2024 del

Consiglio di Stato, Quarta Sezione, ordinando alle Amministrazioni intimare l'assunzione dei ricorrenti nei posti da funzionario amministrativo messi a concorso coi bandi annullati, e/o prescrivendone le relative modalità esecutive, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;

- d) dichiarare nulli e/o inefficaci gli atti indicati in epigrafe, poiché emanati in violazione od in elusione del giudicato;
- e) nominare, ove occorra, un commissario ad acta, che provveda all'esecuzione della prefata sentenza n. 9488/2024 in luogo delle Amministrazioni intimare, inadempienti;
- f) fissare la somma di denaro dovuta dalle Amministrazioni intimare per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato (c.d. *astreinte*);
- g) condannare le Amministrazioni intimare al pagamento delle spese del presente giudizio ed alla rifusione del contributo unificato.

Ai fini del contributo unificato si precisa che il procedimento è di valore indeterminabile e che è dovuto l'importo fisso pari ad €. 300,00, vertendosi in materia di ottemperanza.

Potenza-Roma, 7 marzo 2025

Avv. Guglielmo Aldo Giuffrè

Avv. Donatello Genovese"

ALL. 2 - TESTO DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 161/2025

“Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata col ricorso per l'ottemperanza;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Considerata, nel caso di specie, l'oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione;

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione in via amministrativa di un avviso
- contenente i nominativi delle parti ricorrenti, l'indicazione delle amministrazioni intimare, gli estremi della sentenza ottemperanda con sintetica indicazione del suo oggetto nonché la sintetica indicazione dei motivi di ricorso in ottemperanza - nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel sito internet del Ministero della Difesa, nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché nel Portale unico del reclutamento INPA;
- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a sette giorni continuativi nella sezione dedicata dei siti internet prima indicati o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni cinque dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nell'ulteriore termine perentorio di giorni tre dalla effettuazione della stessa.

P.Q.M. Impregiudicata ogni valutazione del Collegio in rito e in merito, autorizza la richiesta notifica per pubblici proclami nel rispetto delle modalità indicate in motivazione”.